

Ai sensi del Regolamento comunale TARI del Comune di Vernante sono previste le seguenti riduzioni:

Art. 10 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Riduzione del 20% per i contribuenti che effettuano regolarmente il *compostaggio* domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione (una unità abitativa) a partire dall'anno successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi.

Art. 11 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Art. 12 Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

Art. 13 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al:

- a) 60% per le utenze poste a una distanza superiore a ml 300
- b) 70% per le utenze poste a una distanza superiore a ml 400
- c) 80% per le utenze poste a una distanza superiore a ml 500.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti a causa di grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 14 Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1 Ai sensi del comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 vengono riconosciute:

a) le seguenti esenzioni totali sia nella parte fissa che in quella variabile:

- a1) per i locali dell'Asilo infantile, della Pro Loco, della Casa di Riposo, ove si svolgono attività a vantaggio della popolazione e dell'economia locale;

b) le seguenti agevolazioni:

- b1) riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza qualora nel nucleo anagrafico occupante o detentore dell'immobile faccia parte una persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore a € 7.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere

proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile) e di una eventuale pertinenza.

- b2) Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente articolo.

2. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera b1 gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena la decadenza automatica del beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco, corredata della dichiarazione ISEE, entro il termine perentorio del 31 gennaio